



Prot. 1473 Class. 1101

Roma, 01 giugno 2023

Ai Presidenti degli Ordini  
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di  
Ostetrica  
Loro e-mail - PEC

**Oggetto: Circolare 46.2023 – Equo compenso**

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che il 5 maggio 2023 è stata pubblicata la legge 21 aprile 2023, n° 49 sull'«Equo compenso» (G.U. Serie Generale n° 104 del 5.05.2023) che è entrata in vigore lo scorso 20 maggio 2023.

La nuova legge prevede che per «Equo compenso» debba intendersi la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme ai parametri di cui ai decreti ministeriali previsti per ciascuna categoria professionale (art. 1).

Le ostetriche nel redigere preventivi debbono dunque utilizzare, allo stato, i parametri di cui al D.M. 19.07.2016, n° 165 che troveranno applicazione sino a nuova definizione dei parametri stessi con apposito decreto ministeriale che dovrà essere aggiornato nei valori ogni due anni su proposta della Federazione/Consiglio Nazionale (art. 5, comma 3).

L'«Equo compenso» si applica esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale regolate da convenzioni e relative allo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali rese in favore:

- di imprese bancarie;
- di imprese assicurative;
- di imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
- della pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione, e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19.08.2016, n° 175 (art.2).

La legge sull'«Equo compenso» statuisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata - tenendo conto a tal fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera - e definisce tale il compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali fissati con decreto ministeriale (art. 3, comma 1). Vengono poi indicate partitamente le pattuizioni tra professionista e committente ritenute nulle e tra esse, per quanto di più precipuo interesse della categoria, si indicano a titolo esemplificativo:

- la riserva di modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del cliente/committente;
- l'attribuzione al cliente/committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- l'attribuzione al cliente/committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- l'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- la previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione da rendere;
- la previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente/committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- la previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente/committente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati (art. 3, comma 2).

La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio (art. 3, comma 4).

**Obblighi degli Ordini**

**Gli Ordini debbono:**

- adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta



Prot. 1473 Class. 1101

Roma, 01 giugno 2023

e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, al fine di inibire il realizzarsi di comportamenti caratterizzati da concorrenza sleale tra colleghi;

- emettere, su richiesta, pareri di congruità su compensi o onorari, pareri che acquistano ora efficacia di titolo esecutivo anche per le spese sostenute e documentate nei confronti del cliente/committente;
- propongono ogni due anni, attraverso gli organi di rappresentanza nazionale, l'aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali;
- sono legittimati, sempre attraverso gli organi di rappresentanza nazionale, ad adire l'Autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso (art. 5, comma 4);
- sono rappresentati in seno all'Osservatorio Nazionale sull'Equo Compenso, istituito presso il Ministero di Giustizia ed in carica per tre anni. L'Osservatorio è tenuto a fornire, annualmente, alle Camere una relazione sulla propria attività di vigilanza, a esprimere pareri su schemi normativi in materia, a segnalare condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso (art. 10).

La Legge sull'«Equo compenso» prevede che sia sanzionabile deontologicamente da parte dei Consigli di Disciplina Ordini, il professionista che abbia a violare:

- l'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato rispetto alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di pertinenza;
- l'obbligo di avvertire il cliente/committente - nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente/committente siano predisposti esclusivamente dal professionista - che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge sull'«Equo compenso» (art. 5, comma 5).

Le norme sull'«Equo compenso» non si applicano alle convenzioni (incarichi) in corso, già sottoscritte prima della data di entrata in vigore della Legge (art. 11).

Il D.M. 19 luglio 2016, n° 165 dovrà, alla luce di quanto sopra, essere oggetto di aggiornamento.

## IN SINTESI

### Compenso → quando è Equo?

È definito “equo” il compenso quando è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale ed è conforme ai corrispettivi attualmente previsti dal D.M. 165/2016.

### Chi può applicare l'equo compenso?

Si applica ai rapporti professionali di prestazione dell'opera intellettuale, regolate da convenzioni e relative allo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali rese in favore:

- di imprese bancarie;
- di imprese assicurative;
- di imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
- della pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione, e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19.08.2016, n° 175 (art.2).

### Quali sono le clausole ritenute “vessatorie” e quindi nulle di interesse della categoria?

- quelle che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera;
- quelle che contengono previsioni di un compenso inferiore a quello stabilito dai parametri di liquidazione dei compensi previsti dal D.M. 165/2016;
- quelle che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o impongono anticipazioni di spese;
- quelle che riservano al cliente/committente la facoltà di modifica unilaterale del contratto o la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto oppure la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite;
- quelle che impongono tempi di pagamento superiore ai 60 giorni dall'emissione della fattura.

### Quale è il ruolo dell'Ordine professionale?



Prot. 1473 Class. 1101

Roma, 01 giugno 2023

- adottare disposizioni deontologiche che vincolino il professionista alla stipula di preventivi congrui ed equi rispetto alla prestazione da rendere inibendo pratiche di concorrenza sleale tra colleghi;
- emettere su richiesta, pareri di congruità su compensi o onorari, pareri che acquistano ora efficacia di titolo esecutivo nei confronti del committente;
- sono rappresentati, da componenti di organi nazionali, in seno all'Osservatorio Nazionale sull'Equo Compenso, istituito presso il Ministero di Giustizia;
- propongono l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri di riferimento per le prestazioni professionali della categoria.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Silvia Vaccari